REGOLAMENTO (CEE) N. 868/90 DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 1990

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, originari della Iugoslavia e della Romania, e dispone la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori su dette importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3074/89 (2), la Commisisone ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, originari della Iugoslavia e della Romania.

(2) Con il regolamento (CEE) n. 342/90 (3), il dazio antidumping provvisorio è stato prorogato per un periodo non superiore a due mesi.

B. Seguito della procedura

(3) Essendo stati informati delle principali conclusioni dell'inchiesta preliminare, l'esportatore rumeno e un produttore/esportatore iugoslavo hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. Essi hanno altresì comunicato per iscritto le loro osservazioni in merito.

C. Dumping

(4) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, non sono stati forniti nuovi elementi di prova in ordine all'esistenza del dumping sulle importazioni originarie della Iugoslavia e della Romania. Di conseguenza, le risultanze relative alla Iugoslavia e alla Romania, di cui al regolamento (CEE) n. 3074/89, sono considerate definitive.

D. Pregiudizio

(5) Per quanto riguarda il pregiudizio, l'esportatore rumeno ha fatto rilevare che la Commissione aveva istituito dazi antidumping su alcuni tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, dei codici NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 e ex 7306 30 79, che non erano stati esportati nella Comunità dalla Romania. Tuttavia, dall'inchiesta della Commissione è risultato che, durante il periodo dell'inchiesta, la Romania ha esportato tubi saldati di cui ai summenzionati codici NC.

(6) Inoltre, l'esportatore rumeno ha dichiarato che i quantitativi esportati nella Comunità nel 1988 erano più o meno identici a quelli del 1985 e che pertanto non causavano pregiudizio alla produzione comunitaria. Secondo la Commissione, la situazione del 1985 non può essere paragonata a quella del 1988, poiché fino al maggio 1987 (4) era in vigore un impegno di prezzo. Pertanto, il pregiudizio subito durante il periodo di riferimento va attribuito principalmente alle sottoquotazioni dell'esportatore interessato.

(7) Vengono quindi confermate le risultanze relative al pregiudizio di cui al regolamento (CEE) n. 3074/89.

E. Interesse della Comunità

(8) La Comunità non ha ricevuto nessuna osservazione da parte degli utilizzatori di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, importati dalla Iugoslavia e dalla Romania e soggetti ai dazi antidumping provvisori, entro il termine fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3074/89.

(9) Si conferma pertanto la conclusione della Commisisone, vale a dire che è nell'interesse della Comunità prendere provvedimenti. Date tali circostanze per tutelare l'interesse della Comunità è necessario istituire dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, originari della Iugoslavia e della Romania.

F. Aliquota del dazio

(10) I dazi antidumping provvisori sono stati calcolati in modo da eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Dato che le conclusioni provvisorie della Commissione sono state confermate, l'importo del dazio antidumping definitivo sarà pari a quello del dazio antidumping provvisorio.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 294 del 13. 10. 1989, pag. 10.
(3) GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 9.
(4) GU n. L 150 del 29. 5. 1982, pag. 1 ;
GU n. C 128 del 14. 5. 1987, pag. 3 ;
GU n. C 358 del 31. 12. 1987, pag. 83.

G. Impegni

(11) L'esportatore rumeno (Metalexportimport) e il produttore/esportatore iugoslavo (Zeljezara Sisak), informati che le risultanze dell'inchiesta preliminare sarebbero state confermate, hanno offerto impegni per le loro esportazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati.

(12) Per effetto di tali impegni i prezzi all'esportazione nella Comunità dei prodotti in questione aumenteranno in misura sufficiente per eliminare il pregiudizio recato all'industria comunitaria. La Commissione, pertanto, li ha ritenuti accettabili.

(13) Previe consultazioni in seno al comitato consultivo, la Commissione ha accettato gli impegni con la decisione 90/166/CEE [1].

H. Riscossione del dazio provvisorio

(14) Date l'entità dei margini di dumping accertati e la gravità del pregiudizio causato ai produttori comunitari, si ritiene necessario riscuotere integralmente gli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, filettati o filettabili, zincati o no, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, dei codici NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 (codice Taric 7306 30 71 * 90), ex 7306 30 79, (codice Taric 7306 30 79 * 90), originari della Iugoslavia e della Romania.

2. L'aliquota del dazio è del 18 % per i prodotti originari della Iugoslavia e del 22 % per i prodotti originari della Romania. Il dazio viene calcolato in base al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

3. Nonostante il paragrafo 2, il dazio non si applica ai prodotti venduti direttamente alla Comunità dalle ditte Zeljezara Sisak, Sisak, Iugoslavia, e Metalexportimport, Bucarest, Romania (i codici addizionali Taric sono indicati in allegato).

4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Sono riscossi integralmente, a titolo definitivo, gli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 3074/89.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

[1] Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Codici addizionali Taric

Origine	Codici addizionali	Ditte/Dazi
Iugoslavia	8443	Prodotti e venduti direttamente alla Comunità da: Zeljezara Sisak, Sisak, Iugoslavia Nessun dazio antidumping
Iugoslavia	8444	Altre: 18 %
Romania	8445	Prodotti e venduti direttamente alla Comunità da: Metalexportimport, Bucarest Nessun dazio antidumping
Romania	8446	Altre: 22 %